



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Provincia di Bari)

REGOLAMENTO AVVOCATURA

Art. 1 –Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attribuzione e le funzioni della Sezione Autonoma Legale e Contenzioso del lavoro del Comune di Gioia del Colle.

Art. 2 - Funzioni

La Sezione Autonoma Legale e Contenzioso del lavoro provvede alla rappresentanza, assistenza e difesa del Comune nei giudizi in cui esso è parte, innanzi a tutti i gradi giurisdizionali e collegi arbitrali, previo specifico provvedimento di incarico e conseguente conferimento di procura alle liti.

Nei giudizi di particolare importanza, di particolare complessità della controversia, di eccessivo carico del lavoro o nei casi che necessitino di particolare specializzazione la Giunta comunale può affidare la difesa ad avvocati esterni all'Ente, congiuntamente o disgiuntamente all'avvocato della Sezione Autonoma Legale e Contenzioso.

Questa, inoltre, può svolgere attività consultiva su questioni legali proposte ed attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente.

Art. 3 Rapporti con gli uffici

I singoli uffici sono tenuti a fornire all'Avvocato incaricato della causa tutti i chiarimenti, notizie, documenti, necessari per gli adempimenti procedurali e la trattazione della lite.

Art. 4 Status giuridico e rapporto professionale

Alla Sezione Autonoma Legale e Contenzioso è assegnato quale Professionista legale, un dipendente comunale in possesso della cat. D3 abilitato ad esercitare la professione legale, iscritto negli elenchi speciali della legge sull'ordinamento della professione forense. L'Avvocato esplica i propri compiti difensivi in piena autonomia e nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio nazionale forense: In tale ottica non è assoggettabile a relazione gerarchiche in senso stretto. Allo stesso è inibito l'esercizio della libera professione, ma può assumere il patrocinio di altri Comuni nell'ambito di apposita convenzione per l'esercizio associato di funzioni.

Art. 5 Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell'avvocato dell'Ente risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali e della necessaria autonomia dallo stesso.

Art. 6 Trattamento economico

Oltre al trattamento economico previsto dal CCNL per la categoria di appartenenza, il dipendente inquadrato come professionista legale nella Sezione Autonoma Legale e Contenzioso del lavoro ha diritto altresì ai sensi dell'art. 10 CCNL 31.03.99, e dell'art 27 CCNL 14.09.2000 e del RDL n. 1578/1933 e successive modificazioni ed integrazioni ai compensi professionali dovuti per l'attività svolta nei giudizi dinanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrative e speciali in caso di sentenza favorevole ossia:

- a) le sentenze nelle quali la controparte sia soccombente;
- b) le sentenze nelle quali la controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio
- c) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutoria. Rientrano in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse o siano sostanzialmente respinte le domande formulate dalla controparte;
- d) ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente
- e) sentenze, ordinanze o provvedimenti analoghi che dichiarino estinto il giudizio per inattività della controparte.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente. Con atto deliberativo di autorizzazione a transigere ovvero di designazione a lodo arbitrale, possono essere fissati i relativi ed eventuali compensi.

Art. 7 Liquidazione dei compensi

Per la determinazione dei compensi professionali si farà riferimento, in caso di pronunce favorevoli con compensazione delle spese, ai diritti e agli onorari, calcolati al minimo della tariffa professionale forense in vigore. Alla liquidazione di tali compensi provvede con apposita determinazione il Dirigente del Settore nel quale è ricompreso il Servizio Personale.

Le spese, i diritti e gli onorari posti a carico della controparte con sentenza esecutiva, verranno liquidate all'avvocato nell'ammontare indicato in sentenza salvo il conguaglio delle spese eventualmente anticipate dall'Economo Comunale. .

Art. 8 Rapporto con altre forme di incentivazione

Il trattamento accessorio come sopra definito a titolo di retribuzione di risultato non può superare nell'anno il limite massimo di un terzo della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente e ragguagliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale e tredicesima mensilità, con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.

Il limite massimo non comprende le somme liquidate dall'Autorità giudiziaria in caso di condanna alle spese previo effettivo recupero delle relative somme.

Art. 8 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'ordinamento della professione forense di cui al RDL 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni.

Art. 9 Disposizioni finali

Con il seguente regolamento costituente parte dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono abrogate tutte le norme interne contrastanti ed incompatibili ed in particolare quelle contenute nella deliberazione del consiglio comunale n. 163 del 2.5.1997.

Dopo il conseguimento della esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento, lo stesso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di collaborazione.